

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE E LO SCARICO SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E DELLE ACQUE BIANCHE ED ASSIMILABILI ALLE BIANCHE

Approvato con delibera C.C. n. 12 del 16/04/2004

articolo

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - lo scarico in corpo idrico superficiale e lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo delle acque reflue domestiche e delle acque bianche ed assimilabili alle bianche
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti d'accettabilità degli scarichi idrici, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, delle facoltà d'ispezione e di controllo da parte delle Autorità competenti.
3. E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di stabilire in particolare:
 - i limiti d'accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura, dell'impianto di depurazione e del recapito finale della fognatura;
 - i limiti d'accettabilità degli scarichi civili recapitanti sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e nei corpi idrici superficiali;
 - le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico ed i tempi dei procedimenti;
 - le competenze dei responsabili degli Uffici Pubblici addetti al settore;
 - le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti d'accettabilità;
 - le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Regolamento.
4. Il presente Regolamento limita le norme precettive esclusivamente alle attività che per legge, o per loro intrinseca esigenza, devono essere regolate e limitate in modo dettagliato e predeterminato e stabilisce criteri generali e norme d'indirizzo in tutti i casi in cui sia più opportuna una discrezionalità dell'Ufficio in relazione ai casi concreti al fine di evitare formalismi inutili.

articolo

2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento contengono principi tecnici e procedurali ai quali attenersi.
2. Nell'applicazione delle norme d'indirizzo, i soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento, assumeranno i provvedimenti di competenza nel rispetto sostanziale e non formale delle stesse.

Con appositi specifici provvedimenti sarà data attuazione alle norme di cui alla L. 31.12.1996 n° 675 (legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni

articolo

3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - **GESTORE**: società di gestione del servizio Idrico Integrato individuata dall'A.A.T.O. "Alto Veneto"
 - **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**: Provvedimento scritto con il quale l'utente viene autorizzato a scaricare le acque reflue industriali nella fognatura e a scaricare in corpo idrico superficiale, sul suolo e negli strati superficiali del suolo delle acque reflue domestiche e le acque bianche ed assimilabili alle bianche
- a) **Richiedente, utente**
- ◆ "richiedente": persona fisica che presenta la domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico;
 - ◆ "utente": titolare di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura;
- b) **Acque**
- ◆ "acque bianche": acque meteoriche di dilavamento e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
 - ◆ "acque assimilabili alle acque bianche": acque provenienti da scambi termici indiretti;
 - ◆ "acque nere": acque reflue derivanti dalle varie attività dell'uomo, compreso il proprio metabolismo, provenienti da edifici o da insediamenti di civile abitazione, commerciali, artigianali, industriali, agricoli, ricreativi, eccetera; nell'ambito delle suddette acque nere di distinguono le "acque grigie" (saponate e/o grasse) derivanti dagli scarichi di lavanderie domestiche e da cucine, da docce, lavandini, lavabi adibiti all'igiene personale e da servizi igienici in genere;
 - ◆ "acque reflue": qualsiasi tipo di acque di scarico provenienti da edifici o insediamenti di qualsiasi tipo;
 - ◆ "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da edifici di tipo residenziale, da insediamenti ad uso commerciale o di prestazione di servizi (bar, ristoranti, alberghi, mense, cucine, eccetera), da edifici scolastici (con esclusione dei laboratori scientifici e didattici), ricreativi e sportivi, da servizi igienici e bagni, ovunque siano collocati, e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

◆ “acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche”:

- a) acque reflue provenienti da ogni attività lavorativa in genere, industriale, artigianale, agricola, commerciale o relativa a prestazioni di servizi che, prima d’ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alle seguenti tabelle:

SCARICHI IN FOGNATURA		SCARICHI IN ALTRI RECAPITI	
TEMPERATURA	30 °C	TEMPERATURA	30 °C
PH	6.5 – 8.5	PH	7.5 – 8.5
SOLIDI SOSPESI	500 mg/l	SOLIDI SOSPESI	500 mg/l
C.O.D.	900 mg/l	C.O.D.	900 mg/l
B.O.D.5	500 mg/l	B.O.D.5	500 mg/l
RAPPORTO C.O.D./B.O.D.5	< 1.8		
AZOTO TOTALE	80 mg/l	AZOTO TOTALE	80 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l	AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l
FOSFORO TOTALE	20 mg/l	FOSFORO TOTALE	20 mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	10 mg/l	TENSIOATTIVI TOTALI	10 mg/l
GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI	100 mg/l	GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti d'accettabilità previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

- b) acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- c) acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento di suini, bovini, avicoli, cunicoli, ovicapri, equini che dispongano, in proprietà o in conduzione, di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente connesso con le attività d’allevamento e di coltivazione del fondo, per un peso vivo medio annuo di bestiame pari a tonnellate: 3 per i suini, 4 per i bovini, 2,1 per gli avicoli, 2,4 per i cunicoli, 3,4 per gli ovicapri, 4 per gli equini;
- d) acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere b) e c) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia comunque titolo di disponibilità;
- e) acque reflue provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d’allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

- ◆ “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

c) Edifici

- ◆ “edifici ed insediamenti esistenti”: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d’autorizzazione all’allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di agibilità ai sensi del D.P.R. 22.04.1994 n° 425 e successive modifiche ed integrazioni;

COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

- ◆ “edifici ed insediamenti nuovi”: sono quelli per cui è stato rilasciato l’apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d’inizio attività (leggi 04.12.1993 n° 493, 23.12.1996 n° 662, 21.12.2001 n° 443 e loro rispettive successive modifiche ed integrazioni) e non è stata ancora rilasciata l’agibilità ai sensi del D.P.R. 22.04.1994 n° 425 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ “edifici ed insediamenti di civile abitazione”: sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
- ◆ “edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative”: sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo e ricreativo;

d) Fognature

- ◆ “fognatura”: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili ubicata sul suolo pubblico o gravata di servitù pubblica dotata di un impianto di depurazione terminale
- ◆ “fognatura separata”: la fognatura costituita da due differenti condotte: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca o tombinatura;
- ◆ “fognatura mista”: la fognatura costituita di una sola condotta per le acque nere e bianche;
- ◆ “impianto di depurazione”: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d’idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- ◆ “impianto di pretrattamento”: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l’immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

e) Scarichi

- ◆ “scarico in corpo idrico superficiale”: recapito di acque reflue, mediante apposito collettore, in un corpo idrico superficiale;
- ◆ “scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo”: recapito di acque reflue nello strato superficiale del terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili all’autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- ◆ “scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee”: recapito di acque reflue mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquifero, freatico e artesiano) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- ◆ “corpo idrico superficiale”: corso d’acqua che ha una portata naturale nulla per meno di 120 giorni all’anno;
- ◆ “sub-irrigazione”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate che dipartono dal pozzetto posto a valle della vasca tipo Imhoff. La lunghezza e la profondità di posa delle condotte forate dipende dalla natura e dalla capacità d’assorbimento del terreno e dalla quantità di liquame chiarificato da smaltire;
Il sistema dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di legge.
- ◆ “sub-irrigazione con drenaggio”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate, che dipartono dal pozzetto posto a valle della vasca Imhoff, e da una o più condotte, poste sotto alle precedenti, scaricanti in un idoneo corpo ricettore. La lunghezza e la profondità di posa delle condotte dipende dalla natura del terreno, dalla quantità di liquame chiarificato da smaltire e dall’ubicazione del corpo ricettore;

Il sistema dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di Legge.

COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

- ◆ “pozzo perdente”: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificati e/o di acque bianche; è costituito da un pozzo forato di forma cilindrica privo di platea di fondazione. Le dimensioni del pozzo dipendono dalla natura e dalla capacità d'assorbimento del terreno e dalla quantità di liquame chiarificato da smaltire;
Il pozzo dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di Legge.
- ◆ “vasca a tenuta o pozzo nero”: manufatto predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; deve essere dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta e dotata di uno sfiato.
La vasca dovrà essere dimensionata e posta in opera secondo i termini di Legge.
Questo tipo di vasca può essere utilizzato solo in caso d'assenza della fognatura comunale o nell'impossibilità di utilizzare i precedenti sistemi.

f) Manufatti

- ◆ “pozzetto d'ispezione”: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle *acque reflue* di scarico e per la pulizia e la manutenzione delle condotte;
 - ◆ “pozzetto d'ispezione e prelievo”: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni contenute nel manuale n° 92 dell'UNICHIM e conforme a quanto stabilito nell'allegato 5 del presente Regolamento;
 - ◆ “pozzetto condensagrassi”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque grigie; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta;
Il pozzetto dovrà essere dimensionato e posto in opera secondo i termini di Legge;
 - ◆ “vasca tipo Imhoff”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta.
La vasca dovrà essere dimensionata e posta in opera secondo i termini di Legge;
2. Quanto esposto nel precedente comma deve comunque rispettare quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia ed in particolare dalla Del.C.M. 04.02.1977.

articolo

4 COMPETENZE

1. Sono di diretta competenza del Comune:
 - il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali nella fognatura,
 - il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo delle acque reflue domestiche e delle acque bianche ed assimilabili alle bianche
 - L'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle normative vigenti
2. Sono di competenza non esclusiva del Comune:
 - L'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico fino alla confluenza nella fognatura ed il prelievo di campioni di acque reflue al fine di controllare il rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento

COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

- La segnalazione alle autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti che di conseguenza assumeranno i provvedimenti del caso
- 3. Non sono di competenza del Comune, ma della società di gestione del servizio Idrico Integrato individuata dall'A.A.T.O. "Alto Veneto" tutti gli allacciamenti alla fognatura

articolo

5 OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

1. Gli edifici o insediamenti che producono acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, ubicati ad una distanza inferiore o uguale a quella specificata nella "tabella delle distanze" sottoriportata, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista, qualora la fognatura risulti essere mista oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benessere insindacabile del Gestore

NUMERO DI UTENZE Dell'edificio o insediamento	DISTANZA D'ALLACCIAMENTO
1	50 ml.
2	60 ml.
3	70 ml.
4	80 ml.
5	90 ml.
6 e oltre	100 ml.

Tale distanza deve essere misurata tra la parete dell'edificio, o insediamento, più vicino alla fognatura e:

- La linea di confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico
- L'asse della fognatura stessa qualora quest'ultima sia ubicata su terreno privato

2. Il Gestore potrà derogare a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento)

3. Gli edifici o gli insediamenti che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura comunale nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia. Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche ed assimilabili solo a seguito del benessere insindacabile del Gestore..

4. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura il Gestore stabilisce le modalità di allacciamento dei fabbricati esistenti, tali modalità sono vincolanti per gli utenti allacciandi, In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere d'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. Il Gestore medesimo provvede ad eseguire gli allacciamenti in caso d'inerzia o rifiuto degli Utenti addebitandone agli stessi i relativi oneri, previa comunicazione dei termini di esecuzione, dei costi e delle modalità di pagamento.

5. Ogni allacciamento alla fognatura comunale deve essere autorizzato come di seguito indicato.

articolo

6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni scarico, o modifica dello stesso deve essere autorizzato, come di seguito indicato.
2. Per titolare dello scarico, e quindi per colui che è tenuto a richiederne l'autorizzazione ed a comunicare eventuali variazioni (di proprietà e/o di tipo di reflu scaricato), qui s'intende:
 - g) per scarichi di acque reflue domestiche da civili abitazioni: il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario, *l'amministratore condominiale qualora il condominio sia legalmente riconosciuto*;
 - h) per scarichi di acque reflue, di qualsiasi natura, provenienti da edifici o insediamenti di attività lavorative o ricreative: il titolare o il legale rappresentante dell'attività lavorativa o ricreativa che produce le acque reflue di scarico.
3. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
4. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni.
5. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale l'Amministrazione Comunale procede, su iniziativa propria, alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

articolo

7 Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso della data dell'autorizzazione allo scarico o dall'avverarsi di fatti ritenuti equivalenti dal presente Regolamento.
2. Quanto sopra anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni *previsti dalle normative vigenti in materia*.

articolo

8 DEFINIZIONE DELLA RETE FOGNARIA

1. Sono considerati, al fine del presente Regolamento, fognature tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, costituenti le opere di fognatura e d'allacciamento.

articolo

9 ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE

1. Le opere d'allacciamento sul suolo pubblico fino al confine di proprietà, pozzetto d'allacciamento escluso, sono eseguite direttamente dal gestore, secondo le norme del Capitolato Tecnico, o in sede del di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento.

COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

2. Ogni richiedente l'allacciamento è tenuto a versare un contributo d'allacciamento a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'istruttoria della pratica, per la progettazione delle opere di allacciamento, per i sopralluoghi, o per la realizzazione delle opere d'allacciamento; *l'importo del contributo d'allacciamento e le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Gestore.*

articolo

10 ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA

1. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di scarico *di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale*, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.
2. In particolare quando le acque *reflue* di scarico, di apparecchi e/o di locali, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nel collettore fognario comunale.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
4. Il Gestore in casi particolari e per difficoltà tecnico-economiche, può derogare da quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta.
5. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della fognatura comunale.

articolo

11 FOGNATURA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE PRIVATE

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici e gli insediamenti fronteggianti cortili, parcheggi e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura comunale.
2. I proprietari di tali edifici o insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette aree scoperte private sino alla fognatura comunale mista o bianca, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.
3. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura o comunque di idonee caditoie per le acque *meteoriche* secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull'area pubblica.
4. I piani attuativi degli strumenti urbanistici generali devono contenere il progetto della rete fognaria rispettando le norme stabilite per la costruzione delle reti comunali e le prescrizioni del Gestore.

articolo

12 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO

1. I manufatti d'allacciamento, ubicati in suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte *del Gestore*.
2. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.
3. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme del presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.
4. E' facoltà del Gestore segnalare agli Utenti la necessità e l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale si provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi a consuntivo. Per motivi igienici sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il gestore si riserva la facoltà della segnalazione alle Autorità competenti.

articolo

13 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSI/E

1. Quando l'utenza viene allacciata alla fognatura comunale dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata *delle acque reflue*, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente *esclusi dalle nuove opere di scarico* e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.

articolo

14 IMMISSIONI VIETATE

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici o che possono danneggiare le condotte e gli impianti.

articolo

15 SCARICO DI ACQUE BIANCHE

1. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche non possono essere immesse nella fognatura comunale nera.
 - Le acque bianche ed assimilabili alle bianche devono essere immesse nella fognatura comunale bianca qualora esistente; possono essere immesse nella fognatura comunale mista solo previo motivato ed insindacabile benessere del Gestore.
2. *In assenza della fognatura bianca, le acque bianche ed assimilabili, qualora le caratteristiche geo-morfologiche del terreno lo consentano, devono essere scaricate:*
 - a) *in corpo idrico superficiale: qualora esistente nelle vicinanze e comunque fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti competenti.*
 - b) *in pozzo perdente: si ammette l'utilizzo del pozzo perdente solamente quando venga accertata la non possibilità tecnico economica di allacciamento alla pubblica fognatura e qualora siano state verificate condizioni di ammissibilità mediante relazione idrogeologica.* In tal caso, previa valutazione della struttura del manufatto ed alla situazione geologica dell'area interessata con apposite condutture e manufatti le acque verranno convogliate ad un pozzo perdente, opportunamente dimensionato, e quindi disperse nel terreno circostante il pozzo stesso; tali condutture e manufatti dovranno essere esattamente determinati nel progetto della costruzione stessa; il terreno di dispersione non dovrà essere già destinato né già vincolato per altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente le acque meteoriche che vi defluiscono, e tale sia mantenuto.
 - c) *sub-irrigazione con o senza drenaggio: con apposite condutture e manufatti le acque verranno convogliate ad un sistema di condotte secondarie disperdenti, opportunamente dimensionate, e quindi disperse nel terreno circostante; tutte le condutture ed i manufatti dovranno essere esattamente determinati nel progetto della costruzione stessa; il terreno di dispersione non dovrà essere già destinato né già vincolato per altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente le acque meteoriche che vi defluiscono, e tale sia mantenuto.* Potrà essere utilizzato lo stesso sistema di sub-irrigazione previsto per le acque nere purché opportunamente dimensionato per disperdere anche le acque meteoriche.
3. *E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque bianche nelle acque sotterranee.*
4. I pluviali delle fronti degli edifici non devono scaricare l'acqua sulla pubblica via e possono essere allacciati alla fognatura comunale mista o bianca, con sifone al piede, in base alle prescrizioni del Gestore.
5. L'onere dell'allacciamento è a totale carico dell'utente richiedente.
6. E' vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori *delle acque meteoriche di dilavamento.*

articolo

16 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi urbani, *differenziati o non differenziati*, delle attività *commerciali, artigianali, industriali* o agricole che possano essere causa di fenomeni di trascinamento e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche *di dilavamento*.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura, imponendo specifiche prescrizioni.

articolo

17 RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI DA APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO

1. I titolari degli edifici o insediamenti che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico. Al fine della determinazione della tariffa della di fognatura e depurazione, la quantità di acqua reflua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita dall'acquedotto (pubblico o privato), prelevata o accumulata dall'utente, tramite fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.)
2. Le utenze devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura omologati approvati dal Gestore, qualora le acque prelevate vengano successivamente scaricate nella fognatura.
3. Tali strumenti sono sigillati a cura del Gestore, i cui incaricati possono sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.
4. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente, sia che utilizzino l'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi d'acqua che non comportino scarichi nella fognatura comunale possono chiedere al Gestore di accertare e quantificare tali usi.
5. Gli utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore entro trenta giorni.

articolo

18 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto predisposti dal Gestore stesso.

COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

2. L'introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d'uso, e/o di qualsivoglia altra modifica che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo rilascio di una nuova autorizzazione. Anche se la modifica non apporta diversità quali o qualitative allo scarico deve essere data comunicazione al Comune.
3. L'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni, il rinnovo deve essere richiesto almeno dodici mesi prima della scadenza utilizzando l'apposito modulo.

articolo

19 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOGNATURE INTERNE

1. I condotti d'allacciamento alla fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro in funzione della loro profondità.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere o miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in calcestruzzo non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli opportunamente dimensionati.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con l'impiego di pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali d'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per un'agevole manutenzione dell'allacciamento.

articolo

20 DOMANDA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. La domanda d'autorizzazione allo scarico va presentata all'U.U.C. contestualmente alla richiesta dell'agibilità ed in particolare:
 - a) per le civili abitazioni;
 - b) per le attività lavorative

COMUNE DI PEDAVENA

Provincia di Belluno

2. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'U.U.C. per quanto di competenza per le utenze di civile abitazione e per *le attività lavorative*, contestualmente al rilascio dell'agibilità.
3. Lo scarico può essere attivato ad avvenuto rilascio della relativa autorizzazione.

articolo

21 SMALTIMENTO DEI FANGHI E DEI LIQUAMI

1. Lo smaltimento dei fanghi e dei liquami provenienti da fosse settiche o Imhoff, da pozzi neri a tenuta e da impianti di depurazione di insediamenti civili e produttivi deve avvenire mediante ditte autorizzate secondo le normative vigenti in materia.
2. I liquami derivanti da insediamenti zootecnici possono essere sparsi sul suolo agricolo alle condizioni di cui all'allegato D del P.R.R.A. e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. I fanghi derivanti da impianti di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura alle condizioni di cui alla Del.C.M. 04.02.1977, al Decreto Legislativo 27.01.1992 n° 99, della delibera G.R. 3247/1995 e loro successive modifiche ed integrazioni.

articolo

22 MODALITÀ DI SVUOTAMENTO E DI PULIZIA DEI MANUFATTI DI SCARICO

1. Fatta eccezione per gli edifici isolati in aperta campagna, o per le case coloniche, lo svuotamento dei pozzetti condensagrassi, dei pozzi neri, delle vasche settiche, delle vasche biologiche, delle vasche Imhoff e delle vasche comunque denominate e contenenti deiezioni umane o animali può essere fatto:
 - a) in qualsiasi momento in casi di comprovata necessità e urgenza, dove sia intaccata la salute pubblica o vi sia pericolo immediato che ciò possa avvenire (es.: tracimazione e/o spargimento di liquami in luogo pubblico) o per lavoro di manutenzione da eseguire sulle fognature o loro condotte;
 - b) negli altri casi (es.: svuotamento periodico) con il seguente orario: dalle ore sei alle ore nove e dalle ore quindici alle ore diciotto con l'esclusione degli svuotamenti di vasche prospicienti negozi o luoghi di passaggio intenso di pedoni che devono osservare il seguente orario: dalle ore sei alle ore otto.
 - c) ad esclusione dei giorni festivi e delle feste paesane;
 - d) con sistemi d'aspirazione dei liquami e dei fanghi idonei a contenere spargimenti o gocciolamenti durante le varie fasi d'aspirazione e trasporto nonché idonei a contenere i disagi ai cittadini (odori sgradevoli, intralci alla viabilità, ecc.).

articolo

23 SCARICHI OCCASIONALI IN CORSI D'ACQUA, LAGHI, CANALI E SIMILI

1. E' vietato lo scarico, anche occasionale, di liquami e/o fanghi d'ogni tipo in corsi d'acqua, laghi, canali e simili.
2. E' vietato lavare cisterne, automobili e automezzi d'ogni tipo con acque prelevate da fontane pubbliche, corsi d'acqua, canali, laghi e farvi defluire in essi i residui dei lavaggi stessi.

articolo

24 SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati di tipo *domestico* in base all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. I suddetti insediamenti, i campeggi, le aree sosta camper, i campi nomadi ed i cantieri per le nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue, conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento.

articolo

25 CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

1. La determinazione, la riscossione e l'accertamento dei canoni di fognatura esula dall'oggetto del presente Regolamento.

articolo

26 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, ove previste dal Codice Penale e dal *D.Lgs. 11.05.1999 n° 252 e successive modifiche ed integrazioni* e/o da altre norme legislative, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli Articoli da 106 a 110 del T.U. della L. Comunale e Provinciale, approvata con il R.D. 03.03.1884 n° 383, nonché dalla L. 03.05.1967 n° 317, a norma dell'Articolo 344 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con il R.D. 27.07.1934 n° 1265, e con la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 16.04.1985 n° 33.
2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla L. 24.11.1981 n° 689 e, se compatibili con la presente legge, alla L. 28.01.1977 n° 10.

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno